



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

9/8/2011

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Manovra correttiva: chiusura liti fiscali pendenti

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

L'art. 39 c. 12 della manovra correttiva introduce la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti al 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, di valore non superiore a 20.000 euro e in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Le liti possono essere definite presentando apposita domanda da parte del contribuente e con il pagamento di somme determinate ai sensi dell'art. 16 della L. 289/02.

In pratica per la definizione degli atti occorre fare riferimento alla stessa normativa prevista dal vecchio condono con alcune precisazioni contenute nel nuovo testo; è prevista inoltre l'emanazione di uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del comma 12.

Liti definibili

Sono definibili le liti fiscali pendenti al **1 maggio 2011**, anche a seguito di rinvio, dinanzi:

- alle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, e Centrale;
- al Giudice ordinario, compresa la Cassazione

in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (avvisi di accertamento IRPEF, IVA IRES, IRAP, ecc., irrogazioni di sanzioni e, in via generale tutti gli atti impositivi) di valore non superiore a 20.000 euro.

Per considerare pendente una lite occorre che al 1° maggio 2011 sia stato proposto ricorso, anche se alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita.

Valore della lite

Il valore della lite, da prendere a base per il calcolo della definizione è rappresentato:

- dall'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con provvedimento separato
- dall'ammontare delle sanzioni in caso di liti relative ad irrogazioni di sanzioni non collegate ad un tributo.

Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero dei soggetti interessati.

In presenza di un avviso di accertamento che contiene una rettifica della perdita senza contestazione di una maggiore imposta dovuta (recupero parziale) la lite, come già previsto nel 2002, dovrebbe poter essere definita prendendo a riferimento una imposta "virtuale" commisurata alla perdita in contestazione.

Esempio:

anno d'imposta 2007

perdita dichiarata ai fini IRPEF	€	30.000
perdita accertata	€	<u>6.000</u>
differenza perdita	€	24.000

calcolo imposta virtuale:

fino a 15.000	aliquota 23%	=	6.150,00
su 9.000	aliquota 28%	=	<u>2.520,00</u>
totale imposta virtuale			8.670,00 = valore della lite.

Definizione della lite

La lite fiscale si definisce:

- con il pagamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2011, in unica soluzione;
- con la presentazione della domanda di definizione da parte del contribuente entro il 31 marzo 2012.

Versamento delle somme dovute

Le somme dovute per la definizione sono così calcolate:

- 150 euro per le liti di valore fino a 2.000 euro;
- se il valore della lite è superiore a 2.000 euro:
 - 10% del valore se l'ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
 - 50% se l'ultima sentenza è stata favorevole all'Agenzia;
 - 30% se la lite pende ancora nel primo grado di giudizio.

Dalle somme così determinate possono essere scomputate quelle già versate per effetto di iscrizioni a ruolo.

Se le somme già versate sono di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la chiusura della lite:

- se è soccombente il contribuente non è previsto alcun rimborso dell'eccedenza;
- se è soccombente l'Agenzia il rimborso spetta solo per le liti di valore superiore a 2.000 euro.

Le somme dovute devono essere versate entro il **30 novembre 2011**, in unica soluzione

A tal fine, con risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, è stato istituito il seguente codice tributo:

"8082" denominato "Liti fiscali pendenti - Definizione ai sensi dell'art. 39, c. 12, D.L. 98/11".

Il codice deve essere utilizzato nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" nel quale devono essere compilato anche i seguenti campi:

- "codice ufficio" - deve essere indicato il codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio;
- "tipo" - deve essere indicato il carattere "R";
- "elementi identificativi" - deve essere indicato "DLF" (= definizione liti fiscali);
- "anno di riferimento" - deve essere indicato l'anno di imposta cui si riferisce l'atto impugnato, nel formato "AAAA".

La risoluzione spiega inoltre che nella sezione "Contribuente" deve essere inserito il codice fiscale del contribuente che ha proposto il ricorso; se però il versamento viene effettuato da un soggetto diverso da quest'ultimo il codice fiscale da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento e nel campo *"Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"* deve essere inserito il codice fiscale del soggetto che ha presentato il ricorso, unitamente all'indicazione, nel campo *"codice identificativo"* del codice **"71"** denominato **"soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio"**.

NB: Restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.

Presentazione della domanda di definizione

Per ciascuna lite pendente deve essere presentata, **entro il 31 marzo 2012**, una domanda di definizione le cui modalità di presentazione dovranno essere stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sospensione dei giudizi e dei termini

I giudizi in corso **relativi alle liti potenzialmente definibili** sono sospesi fino al **30 giugno 2012**.

Nel caso in cui sia già stata fissata la trattazione della lite, il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

Sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazioni, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti devono trasmettere, entro il 15 luglio 2012, alle Commissioni tributarie, ai tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di Cassazione un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012.

L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito della comunicazione attestante la regolarità della definizione e l'integrale versamento delle somme dovute. A tal fine la comunicazione degli uffici deve essere depositata presso la segreteria della Commissione o nella Cancelleria degli Uffici giudiziari entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.